

Stop al caro energia, misure già operative

Publicato in Gazzetta il decreto **recante interventi urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, dalla riduzione delle accise sui carburanti ai tax credit a sostegno delle imprese**. In vigore dal 22 marzo 2022, le misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, tra le quali le riduzioni dei prezzi di benzina e gasolio per autotrazione per tutti, la detassazione dei “buoni benzina” erogati dalle aziende private ai dipendenti e il sostegno alle imprese con crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas naturale e per i carburanti destinati all’attività agricola e alla pesca.

Si tratta di alcuni degli interventi introdotti dal *DI n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022*, che tocca diversi aspetti in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Seguono le misure che riguardano più da vicino il mondo del fisco.

I carburanti (articoli 1 e 2)

Le aliquote delle accise sulla benzina e il gasolio impiegati come carburante per autotrazione sono rimodulate verso il basso **per 30 giorni a partire dal 22 marzo 2022**. La rideterminazione dovrebbe consentire una rimodulazione a ribasso del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro.

A proposito dei carburanti, il decreto legge stabilisce anche **la defiscalizzazione dei buoni carburanti ceduti a titolo gratuito dalle aziende ai propri dipendenti**.

Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito.

Energia (articolo 3)

Il decreto legge introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica. In particolare, per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile di almeno 16,5 kW, viene riconosciuto un **credito d’imposta nella misura del 12% delle spese sostenute** per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo semestre del 2022. Il bonus è concesso a fronte della dimostrazione di spesa tramite le fatture di acquisto e calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta può essere speso esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), entro il 31 dicembre 2022, non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che concernano gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie a altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo.

Gas naturale (articolo 4)

Un credito d’imposta è riconosciuto anche per l’acquisto del gas naturale. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto “Energia”) è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori costi

effettivamente sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% della spesa sostenuta** per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Anche per questa agevolazione sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire le modalità di attuazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 Dlgs n. 241/1997), entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007° di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore (articoli 5 e 9)

Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto "Energia" (articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas.

I crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. Anche in questo caso è demandato a un provvedimento del diretto dell'Agenzia delle entrate la disposizione attuativa di esercizio delle opzioni.